



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Il nuovo ravvedimento operoso e la nuova dichiarazione integrativa

Speaker

Francesca Affini

21 giugno 2017

sommario

le modifiche della riforma e la regolarizzazione spontanea del contribuente

- la revisione del sistema sanzionatorio, le leggi di stabilità 2015 e 2016
- un nuovo modello verso la compliance volontaria
 - le comunicazioni dell'AdE
- la nuova dichiarazione integrativa
 - le modifiche normative
- i nuovi termini di accertamento
- vecchio e nuovo ravvedimento
 - estensione dei termini per applicarlo
 - nuove riduzioni all'omesso versamento
 - F24 a zero e crediti inesistenti
 - avvisi bonari
- le dichiarazioni successive alla prima
 - utilizzo dei crediti
 - ravvedimento della dichiarazione infedele

La riforma - Delega fiscale

Legge 11 marzo 2014, n.23

art.8 Revisione del sistema sanzionatorio

1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo:

.....

- la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;

- la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

.....

Legge stabilità 2015

Legge 190/2014
art.1 commi 634-641

*634. Al fine di introdurre **nuove e più avanzate forme di comunicazione** tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e **favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili**, l'**Agenzia delle entrate mette a disposizione** del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.*

Il nuovo ravvedimento operoso

Il modello di cooperazione
contribuente/amministrazione



favorire la *compliance*
volontaria

635. ...l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente o dell'intermediario, elementi ed informazioni di cui sia in possesso

in modo che il contribuente possa valutare, in ordine ai propri adempimenti ed evitare errori od omissioni, relativamente a :

- ***ricavi e compensi,***
- ***redditi,***
- ***volume d'affari,***
- ***valore della produzione***
allo stesso imputabili

Il nuovo ravvedimento operoso

modello di cooperazione
contribuente/amministrazione



favorire la *compliance*
volontaria

635. ...l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente o dell'intermediario, elementi ed informazioni di cui sia in possesso

in modo che il contribuente possa valutare, in ordine ai propri adempimenti ed evitare errori od omissioni, relativamente a :

- ***agevolazioni,***
- ***deduzioni o detrazioni,***
- ***crediti d'imposta,***

anche nel caso non risultino spettanti.

Il nuovo ravvedimento operoso

636. ..con provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia sono individuate:

- le modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni
 - al contribuente
 - e alla Guardia di finanza

sono individuate le fonti informative, il tipo di informazioni, i modi che il contribuente può utilizzare per comunicare con l'amministrazione, i livelli di assistenza ed i **rimedi** che possono essere adottati per far fronte alle omissioni e **procedere alla correzione di errori**

637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni:



la dichiarazione integrativa art.2 comma 8 DPR 322/1998

Provvedimenti del direttore dell'AdE

data e destinatari del provvedimento		oggetto della comunicazione	previsioni comuni		
25/05/2015	titolari di reddito d'impresa	corretta indicazione delle quote di plusvalenze/ sopravvenienze attive rateizzate in 5 esercizi	il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate riportati nella comunicazione stessa	resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici	contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni con le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse
18/06/2015	inviti a presentare studi di settore; studi di settore trasmessi; anomalie UNICO/dati studi di settore; segnalazioni del contribuente su situazioni di non congruità, normalità e/o coerenza/cause di esclusione/inapplicabilità; anomalie dati studi di settore rilevate dall'Agenzia da dati o altre fonti disponibili; risposte del contribuente; statistiche dei dati dichiarati per gli studi di settore. (provvedimento 1/6/2016 e 6/6/2017)				
13/07/2015	soggetti passivi IVA	certificazioni lavoro autonomo 2011			
29/10/2015	soggetti passivi IVA	comunicazione annuale Iva - dichiarazione Iva 2014			
09/05/2016	titolari di reddito d'impresa	compensi apparecchi gioco - dati concessionarie			
21/06/2016	persone fisiche	quota TFR>1 milione			
24/06/2016	anomalie redditi da locazione; lavoro dipendente ed assimilati; assegni periodici; redditi da partecipazione; redditi diversi; redditi lavoro autonomo art.53 comma 2 tuir; redditi da partecipazione in società IRES; rate plusvalenze/sopravvenienze				
15/07/2016	contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie				
17/11/2016	soggetti passivi IVA	comunicazione annuale Iva - dichiarazione Iva 2015			
28/11/2016	soggetti passivi IVA	certificazioni lavoro autonomo 2012			
15/12/2016	soggetti passivi IVA	dati comunicati dai clienti - spesometro - Iva/2014			
24/03/2017	soggetti passivi IVA	dati comunicati dai clienti - spesometro - Iva/2015			
03/05/2017	soggetti passivi IVA	dichiarazione Iva 2016			
12/05/2017	anomalie per redditi da locazione; lavoro dipendente ed assimilati; assegni periodici; redditi da partecipazione; redditi diversi; redditi lavoro autonomo art.53 comma 2 tuir; redditi da partecipazione in società IRES; rate plusvalenze/sopravvenienze.				

Le modifiche alla «dichiarazione integrativa»

	dal 1/1/2015
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei Redditi, IRAP e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, ... utilizzando modelli ...per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 DPR 600/73 e successive modificazioni.	8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 D.Lgs 472/1997 , le dichiarazioni dei Redditi, IRAP e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare,...utilizzando modelli ...per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 DPR 600/73, e successive modificazioni

dal 24/10/2016	03/12/2016
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 D.Lgs 472/1997, le dichiarazioni dei Redditi, IRAP e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito , mediante successiva dichiarazione da presentare ...utilizzando modelli per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 DPR 600/73 e successive modificazioni.	8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 D.Lgs 472/1997, le dichiarazioni dei Redditi, IRAP e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito , mediante successiva dichiarazione da presentare....utilizzando modelli per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 DPR 600/73.

Integrazione della dichiarazione

E' ora consentito procedere all'integrazione delle dichiarazioni, non oltre i termini di accertamento e applicare una riduzione delle sanzioni, beneficiando del ravvedimento operoso.

dal 1/1/2016 - art.1, comma 131, L. 28 dicembre 2015, n. 208
sono **ampliati i termini di notifica degli avvisi di accertamento**



Art.43 DPR 600/73

- 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*
- 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il **31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.*

Modifica dei termini di accertamento

I nuovi termini si applicano

- a tutti i contribuenti
- alle imposte dirette e all'Iva (no registro/successione...)
- ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi
- alle contestazioni di violazioni di illeciti amministrativi e/o penali
- sono stabiliti a pena di decadenza.

	fino al periodo d'imposta in corso al 30/12/2016	periodo d'imposta in corso al 31/12/2016 e successivi
dichiarazione presentata	31 dicembre del 4° anno SUCCESSIVO a quello di presentazione dichiarazione	31 dicembre del 5° anno SUCCESSIVO a quello di presentazione dichiarazione
dichiarazione omessa o nulla	31 dicembre del 5° anno SUCCESSIVO a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata	31 dicembre del 7° anno SUCCESSIVO a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

I nuovi termini di accertamento

periodo d'imposta	anno presentazione	termine	dichiarazione omessa o nulla
2011	2012	31/12/2016	31/12/2017
2012	2013	31/12/2017	31/12/2018
2013	2014	31/12/2018	31/12/2019
2014	2015	31/12/2019	31/12/2020
2015	2016	31/12/2020	31/12/2021
2016	2017	31/12/2022	31/12/2024
2017	2018	31/12/2023	31/12/2025

La dichiarazione integrativa e il ravvedimento

....integrazione delle dichiarazioni, non oltre i termini di accertamento, con la possibilità di accedere a una riduzione delle sanzioni, beneficiando del ravvedimento operoso.....

637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 13 D.Lgs 472/1997... rubricato «**ravvedimento**»

estensione
temporale

cancellato l'ostacolo di «accessi
ispezioni e verifiche o attività
amministrative di accertamento»

precluso con avvisi bonari
(36-bis), controllo formale
(36-ter) o liquidazione Iva
(54-bis)

Modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo

dal 1/1/2016 - art.1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208
anticipa al 2016 gli effetti della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo



- le **nuove misure edittali** delle sanzioni sono inferiori alle precedenti ► favor rei
- le nuove disposizioni rilevano ai fini del ravvedimento

omesso versamento : sprint/breve/entro 90 giorni

scadenza

Entro 15 giorni = $0,1\% \times \text{giorni}$

Omesso/ritardato versamento

- 1/15 per ogni giorno di ritardo
- Metà entro 90 giorni

$$30\% * 1/15 * 1/2 = 0,1\%$$

Dal 15° al 30° giorno = 1,5%

Omesso/ritardato versamento

- 1/10 (entro 30 giorni)
- Metà entro 90 giorni

$$30\% * 1/10 * 1/2 = 1,5\%$$

Entro 90 giorni = 1,67%

Omesso/ritardato versamento

- 1/9 (entro 90 giorni)
- Metà entro 90 giorni

$$30\% * 1/9 * 1/2 = 1,67\%$$

Il «vecchio» ravvedimento operoso

Omesso versamento = 30%



- tributo non versato
- interessi di mora sul tributo non versato, al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- sanzione ridotta di quella edittale, prevista in base al tipo di violazione ed in base al termine entro cui viene perfezionato il ravvedimento

I versamenti devono essere **contestuali**, nel senso di : anche frazionati ma entro il termine.


...il termine contestualmente ...non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, eccetera) previsto dalla norma.

Circolare 180/E del 10/7/1998

Il «nuovo» ravvedimento operoso

Interesse di mora = tasso legale

provvedimento	decorrenza	misura	pubblicazione GU
DM 11.12.2014	1 gennaio 2015	0,50%	15.12.2014 N.290
DM 11.15.2015	1 gennaio 2016	0,20%	15.12.2015 N.291
DM 07.12.2016	1 gennaio 2017	0,10%	14.12.2016 N.291



Ravvedimento operoso e pvc

Dopo la constatazione ex art.24 Legge 4/29

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **dopo la constatazione della violazione**

scadenza dell'adempimento

possibilità di applicazione alla singola violazione constatata

L'articolo 13 comma 1, lettera b-quater) **non si applica alle violazioni** :

- dell'articolo 6 c.3 D.Lgs 471/97 «*Se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali**, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.*»

- dell'articolo 11 comma 5 D.Lgs 471/97 «**L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale** previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.18, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000»

Il nuovo ravvedimento – F24 a zero omesso

Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

F24 a zero omesso - art.15, comma 2-bis, D.Lgs 471/97
ris.36/E del 20 marzo 2017

Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.



Ravvedimento e crediti inesistenti

Crediti esistenti ed inesistenti - art.13, D.Lgs 471/97

*Nel caso di **utilizzo in compensazione di crediti inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.*

Non é applicabile la definizione agevolata (art.16 c.3 e 17 c.2 D.Lgs 472/1997) si tratta della riduzione a 1/3 entro il termine per proporre ricorso.

Il credito é inesistente se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e se la sua inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e all'articolo 54-bis DPR 633/72.

- eliminata l'aggravante della sanzione 200% per utilizzo di credito inesistente > 50.000
- la sanzione é ricondotta al 30% del credito utilizzato, per
 - l'utilizzo di **un'eccedenza esistente**
 - l'utilizzo di **un credito d'imposta esistenti**in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo e salva l'applicazione di disposizioni speciali. (art.13, c.4, D.Lgs 471/97)

Ravvedimento e versamenti insufficienti

Versamenti carenti ed efficacia del ravvedimento

circolare 27/E del 2 agosto 2013

Il versamento eseguito in misura inferiore al dovuto con sanzioni ed interessi non commisurati all'imposta oggetto di ravvedimento.



Il ravvedimento si perfeziona in relazione alla quota di imposta *proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo*.

Nel modello F24 deve essere indicata in modo distinto l'importo dell'imposta, interessi e sanzioni *al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso*.

E' necessario che, compilando il modello F24, parte del versamento *sia stato imputato all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo*.

«Avvisi bonari» e ravvedimento

artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 462/1997



Contribuente o il sostituto d'imposta versano le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della **comunicazione, ex articoli 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis DPR 633/72**, o della comunicazione definitiva a seguito di rideterminazione in sede di autotutela di quanto dovuto (chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto).

Le sanzioni amministrative sono **ridotte ad un terzo** e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

A seguito di controlli formali ex articolo **36-ter DPR 600/73** quanto dovuto a titolo **d'imposta, ritenute, contributi e premi o minori crediti** già utilizzati, oltre ad interessi e sanzioni, se pagato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta che le sanzioni amministrative dovute sono ridotte ai due terzi e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione

Ravvedimento - la norma vigente – art.13 d.lgs 472/97

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, **ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;**

b) ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

Ravvedimento – la norma vigente – art.13 d.lgs 472/97

b-ter) ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad **un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate **e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

Ravvedimento – la norma vigente - art.13 d.lgs 472/97

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, **per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo **non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo e accertamento.


2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito **contestualmente** alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Le dichiarazioni successive alla prima

E' consentito procedere all'integrazione delle dichiarazioni, non oltre i termini di accertamento e applicare una riduzione delle sanzioni, beneficiando del ravvedimento operoso.



Dichiarazione integrativa – presentazione e utilizzo del credito

integrativa a favore del contribuente

Il **credito** d'imposta derivante da un minor debito o da un maggiore credito può essere compensato in F24 se la dichiarazione è presentata:

- entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo
- oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ed entro il termine di notifica di accertamenti
 - il credito risultante è utilizzabile in compensazione per pagamenti di debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Integrativa di Unico 2016 (redditi 2015) trasmessa nel corso del 2018

- Il credito può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2019 **compensando debiti maturati dal periodo d'imposta successivo all'integrativa.**

Dichiarazione integrativa – presentazione e utilizzo del credito

integrativa a favore del contribuente

Dichiarazione integrativa Iva a favore, da cui emerge un credito, presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo

Il credito può essere portato in detrazione :

- nella liquidazione Iva periodica/annuale;
- utilizzato in F24

Trasmissione della dichiarazione IVA 2017 entro il 28/2/2017 con saldo a debito, versato.

Verifica in seguito di non aver detratto l'iva relativa a una fattura di acquisto

Presenta la dichiarazione integrativa che evidenzia un credito che può:

- detrarre nella liquidazione periodica relativa al periodo di emersione del credito
- compensare il credito con altri debiti d'imposta

Credito da dichiarazione integrativa Iva a favore presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo – compensazione/istanza di rimborso....(?)

Dichiarazione integrativa «a sfavore»

integrativa a sfavore del contribuente

Infedele dichiarazione – sanzione e ravvedimento

L'infedeltà é riferibile alla

- omessa/errata dichiarazione di redditi imponibili
- indebita detrazione/deduzione

La misura della sanzione edittale per la dichiarazione infedele


- dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta/della differenza di credito utilizzato in compensazione.

Sistema sanzionatorio amministrativo:

- aumento della sanzione di metà in caso di condotte fraudolente (utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti,...)
- riduzione della sanzione a 1/3 (dal 60% al 120%) se, la maggiore imposta o il minor credito accertati sono inferiori al 3% dell'imposta/credito, e comunque <30.000.
- errore di competenza per errata imputazione di componenti positivi o negativi di reddito, se il componente positivo ha già concorso a formare il reddito,
- sanzione fissa 250, in assenza di danno erariale

Dichiarazione integrativa

Sanzione edittale 90% con ravvedimento
dichiarazione integrativa + maggiore imposta/minor credito + interessi legali + sanzioni ridotte



Prassi e chiarimenti

riferimenti	contenuti
ris 36/E del 20.3.2017	F24 a zero - omissione e ravvedimento
ris 16/E del 6.2.2017	reverse charge - sanzioni e regolarizzazione delle violazioni
circ. 42/E del 12.10.2016	dichiarazioni tempestive con errori - dichiarazioni tardive
circ. 13/E del 22.4.2016	rateazione Agenzia - decadenza - riammissione alla rateazione - ravvedimento
comunicato 18.12.2015	dichiarazioni con errori - dichiarazioni tardive - termine e sanzioni applicabili
ris. 69/E del 30.7.2015	sanzione dichiarazione rettificativa - visto di conformità - ravvedimento
circ.23/E del 9.6.2015	il ravvedimento della legge di stabilità 2015
assonime circ.15/2015	il nuovo ravvedimento
circ.6/E del 19.2.2015	ravvedimento - invio cu errata e cu omessa §2.6
ris.99/E del 11.11.2014	compensazione del credito chiesto a rimborso - indebito utilizzo - ravvedimento
ris.25/E del 4.3.2014	rateazione - decadenza - ravvedimento su importi rateizzati - codici tributo
circ.31/ del 24.9.2013	dichiarazioni integrative a sfavore
circ.27/E del 2.8.2013	ravvedimento - efficacia - versamenti insufficienti
ris.67/E del 23.6.2011	ravvedimento frazionato
ris.43/E del 17.2.2009	versamenti IRAP - ravvedimento escluso fino al periodo d'imposta 2006
ris.296/E del 14.7.2008	ravvedimento - interessi di mora - modalità di calcolo



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it

www.farvolaremilano.it

www.assolombardanews.it

 [@assolombarda](https://twitter.com/assolombarda)

 [company/assolombarda](https://www.linkedin.com/company/assolombarda)

 [AssolombardaTV](https://www.youtube.com/AssolombardaTV)

 [@assolombarda](https://www.instagram.com/assolombarda)